

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 40 del 30/12/2015 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazione per l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016;

VISTO che la legge N. 208 (Legge di Stabilità 2016) del 28 dicembre 2015, è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo altro immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53); per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e

che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 1° marzo 2016, il quale stabilisce che, per l'anno 2016, è differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO quindi di dover modificare le aliquote IMU deliberate per l'anno 2016 con propria deliberazione n. 40/2016, rideterminandole come segue:

Aliquota di base	1,06 per cento
Aliquota Abitazione Principale (nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,50 per cento
Aliquota per Immobili concessi in comodato d'uso gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado, in presenza dei requisiti stabiliti dalla Legge 28/12/2015 n. 208	0,25 per cento

Visti:

- il decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il decreto Sindacale n. 8 del 31/12/2015 di attribuzione delle responsabilità dei servizi e di posizione organizzativa del Settore I – Servizi Amministrativi e finanziari ;

Visti gli allegati pareri favorevoli del Responsabile del Settore I – Servizi Amministrativi –Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla sopra riportata proposta di deliberazione;

L'assessore Amaini Andrea illustra la proposta deliberativa;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Montanari Nereo, Anselmi Adriano e Masotti Cristina) su n. 10 presenti e n. 10 votanti per alzata di mano, essendo astenuti n.=;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di modificare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvate con propria deliberazione n. 40/2016, determinandole come segue:

Aliquota di base	1,06 per cento
Aliquota Abitazione Principale (nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,50 per cento
Aliquota per Immobili concessi in comodato d'uso gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado, in presenza dei requisiti stabiliti dalla Legge 28/12/2015 n. 208	0,25 per cento

3) di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016, mentre per quanto non espressamente previsto si applicano quelle previste dalla legge:

a) per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 testualmente recita:

“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”.

In relazione alla necessità di dare corso ai successivi adempimenti

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Montanari Nereo, Anselmi Adriano e Masotti Cristina) su n. 10 presenti e n. 10 votanti per alzata di mano, essendo astenuti n. =;

DELIBERA

1. di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione testé adottata.
-

La seduta consiliare viene tolta alle ore 21.35